ORARI

Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
14 APR 2015
Registro Ordinanze n° 14

OGGETTO: Determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 25 del 2/04/2015, l'Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito brevemente denominato "Regolamento", e l'allegato disciplinare denominato "Progetto per Padova vivibile";

Visto che in attuazione del D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 e s.m., della Legge Regionale Veneto n. 29 del 21.09.2007 e s.m., della L. 214 del 22.12.2011, e agli artt. 1 – 9 del Regolamento l'Amministrazione comunale ha stabilito criteri e parametri di programmazione delle suddette attività;

Visto che in base al criterio della sostenibilità posto all'art. 31 della L.214/2011 il territorio comunale è stato ripartito in due zone:
zona 1 - centro storico
zona 2 - tutta la parte restante del territorio comunale
secondo la perimetrazione risultante nella planimetria allegata al regolamento;

Considerato che un elevato numero di esercizi ubicati all'interno della zona 1 sono oggetto del provvedimento sindacale n. 22 del 23/06/2008 che dispone l'anticipazione dell'orario serale di chiusura alle ore 24.00, e che tale provvedimento è stato adottato per esigenze di tutela della quiete e della sicurezza pubblica, in un contesto urbanistico particolarmente sensibile;

Considerato, altresì, che tra gli obiettivi del Regolamento vi è quello di garantire la libertà di stabilimento e di apertura di nuovi esercizi, fatte salve le limitazioni legate alla sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute e dei beni culturali.

Richiamato nello specifico l'art. 12 del Regolamento in materia di orari, nonché le norme in esso contenute relative all'introduzione dell'istituto della "Patente a punti", al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, tutelando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale, attraverso una maggiore responsabilizzazione da parte dei gestori;

Evidenziato che, all'interno dell'area identificata quale "Zona 1", si concentra il maggior numero di esercizi operanti sul territorio comunale, con inevitabili ripercussioni sull'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute dei residenti, alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché alla tutela delle zone di pregio storico, architettonico ed artistico;

Ritenuto che le esigenze di tutela di beni anche costituzionalmente garantiti, quali la salute, rendono necessario determinare un orario massimo di apertura anche per le attività ubicate nel restante territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 7 del Dlgs n. 267/2000 e s.m., che recita: "il Sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...)"

Viste le recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno precisato come il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50 comma 7 del Dlgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Tutto ciò premesso, ritenuto di rideterminare i contenuti del provvedimento n.22 del 23/06/2008, che si intende decaduto;

ORDINA

l'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare nella Zona I è fissato dalle ore 6.00 alle ore 2.00;
l'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare ubicate sul restante territorio è fissato dalle ore 6.00 alle ore 5.00

Il presente provvedimento non si applica:

- alle attività di somministrazione esercitate in forma accessoria presso esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulps;
- agli esercizi destinatari di specifici provvedimenti di limitazione dell'orario ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 29/2007 e s.m.
- agli esercizi destinatari di specifici provvedimenti contingibili ed urgenti di limitazione dell'orario ai sensi dell'art 54 del TUEL;
- agli esercizi destinatari del provvedimento sindacale n. 12 del 2/04/2015 fino alla data di scadenza del medesimo;
- alle attività di somministrazione/vendita svolte esclusivamente attraverso distributori automatici per i quali segue una regolamentazione diversa.

DISPONE

l'inosservanza al presente provvedimento da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande comporterà l'applicazione della sanzione prevista dalla LR. 29/2007 e s.m., e delle misure contenute nel Regolamento;
l'inosservanza al presente provvedimento da parte di ogni altra attività commerciale/artigianale del settore alimentare, diversa da quelle indicate al punto precedente, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500,00, e l'applicazione dei criteri e delle misure contenute negli artt. 10 e 12 del Regolamento.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 12 co. 3 del Regolamento resta fermo l'obbligo a carico dell'esercente di comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto;

che le norme relative alla "Patente a punti" entrano in vigore il 20 aprile 2015.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data odierna, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data odierna.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

